

LA DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI (TREMONTI TER)

IL PREMIO PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'

LA REVISIONE DELLE ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO

**Dott. Stefano Barletta
Dott. Antonio Robazza
Torino, 29 settembre 2009**



LA DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI TREMONTI TER

Aspetti generali

Dott. Stefano Barletta



Riferimenti normativi e chiarimenti ministeriali

- ✓ D.L. 1° luglio 2009, n. 78, articolo 5 → in vigore dal 1° luglio 2009
- ✓ Legge di conversione 3 luglio 2009, n. 102 → in vigore dal 5 agosto 2009
- ✓ Relazione tecnica illustrativa al D.L. 1° luglio 2009, n. 78
- ✓ I Chiarimenti ministeriali forniti in occasione della precedente agevolazione c.d. “Tremonti bis”, se e in quanto compatibili con la nuova disciplina, tra i quali si evidenziano:
 - Circolare 17 ottobre 2001, n. 90/E
 - Circolare 18 gennaio 2002, n. 4/E
 - Circolare 13 maggio 2002, n. 41/E



Cenni generali e sintesi

- ✓ L'agevolazione consiste nella possibilità di fruire di una *deduzione IRES o IRPEF (non IRAP)* pari al 50% del valore degli investimenti effettuati in *determinate tipologie di macchinari* nel periodo che va dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 (*l'agevolazione ha perciò carattere temporaneo*).
- ✓ Possono fruire dell'agevolazione tutti i soggetti *titolari di reddito d'impresa* (così come individuati nella C.M. n. 90/E/01) che effettuino in tale periodo gli investimenti detassati (no altre categorie, es. lav. autonomi).
- ✓ Sono agevolati solo gli investimenti in macchinari ed apparecchiature individuati nella divisione 28 della tabella ATECO delle attività economiche. Deve inoltre trattarsi di cespiti e non di materiali di consumo (es. *toner*).



Differenze con la “vecchia Tremonti bis”

- ✓ ***ambito soggettivo*** → restringimento ai soggetti esercenti reddito d'impresa
- ✓ ***ambito oggettivo*** → agevolabili unicamente gli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO;
- ✓ ***determinazione dell'agevolazione*** → irrilevanza dei disinvestimenti dello stesso periodo e del confronto con la media degli investimenti dei 5 anni precedenti.



L'ambito soggettivo di applicazione

- ✓ possono beneficiare dell'agevolazione tutti i soggetti che producono reddito d'impresa. Si tratta di:
 - *imprenditori individuali, imprese familiari o aziende coniugali;*
 - *S.n.c., S.a.s., S.p.A., S.r.l. e S.a.p.a.;*
 - *società di armamento e società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale;*
 - *società cooperative e di mutua assicurazione e società consortili a rilevanza sia interna che esterna;*
 - *enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, o che non hanno come oggetto esclusivo o principale l'esercizio dell'attività commerciale limitatamente all'attività commerciale esercitata.*
 - *soggetti non residenti con riferimento alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.*
- ✓ possono beneficiare dell'agevolazione i “contribuenti minimi” e gli enti e società costituiti successivamente all'entrata in vigore del D.L.. Non possono fruire dell'agevolazione gli esercenti arti e professioni, gli esercenti attività agricola e gli enti non commerciali non titolari di reddito d'impresa.




Ambito oggettivo: rif. alla divisione 28 della tab. ATECO

- ✓ La divisione 28 riguarda la «fabbricazione di macchinari ed apparecchiature non classificate altrove» e contiene 47 codici attività.
- ✓ Per individuare i beni [strumentali] ai quali si applica l'agevolazione occorre, quindi, andare per esclusione esaminando le tabelle relative alle altre divisioni ed escludendo i beni in esse comprese? un chiarimento sul punto sarebbe opportuno.
- ✓ Tra le tipologie di investimento più comuni che risultano escluse all'agevolazione vi sono gli acquisti di immobili, autoveicoli e computer.

L'enigma dei beni equivalenti – trattamenti diversi?

AGEVOLAZIONE "TREMONTI TER"

A B
AGNOLI
BERNARDI





Il requisito della novità dei beni

- ✓ Il requisito della novità dei beni oggetto di investimento, già previsto nella precedente disciplina c.d. "*Tremonti bis*", non era stato originariamente riproposto nel testo del D.L. 78/2009, ma è stato inserito solo in sede di conversione.
- ✓ La possibilità di fruire dell'agevolazione per l'acquisto di beni usati poteva portare a manovre speculative (es. vendita e riacquisto di cespiti usati al solo fine di fruire della deduzione).
- ✓ Potrebbero ritenersi agevolabili gli investimenti in beni usati effettuati tra l'entrata in vigore del D.L. 78/2009 (1° luglio 2009) e l'entrata in vigore della Legge di conversione (4 agosto 2009) atteso che il requisito della novità è stato inserito solo in quest'ultima, ma è probabile che in caso di verifica venga data valenza interpretativa *ab origine* alla modifica in parola.



La determinazione della deduzione fruibile

- ✓ Il costo del bene da assumere a base per il calcolo dell'agevolazione in oggetto: costo sostenuto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e dell'IVA oggettivamente indetraibile, al netto dei contributi ricevuti.
- ✓ Beni prodotti in economia il costo agevolabile si determina avendo riguardo ai costi sostenuti nel periodo d'imposta (materiale specificamente acquistato o prelevato dal magazzino, manodopera interna ed esterna, costi industriali relativi all'impianto ed alla movimentazione dei materiali, ed eventuali interessi passivi e spese generali se capitalizzabili in base al documento OIC 16).
- ✓ **La deduzione spettante sarà pari al 50% del costo dell'investimento determinato in base a quanto precede. Tale variazione in diminuzione è ulteriore (e si somma) alla deduzione dell'ammortamento annuale del cespite;**
- ✓ Casi specifici: leasing, lease back, permuta, conferimento.



Momento di effettuazione dell'investimento

- ✓ Per verificare se l'investimento è effettivamente avvenuto nel periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010 (ed è quindi agevolabile) occorre prima chiarire in quale momento un investimento debba intendersi effettuato. Tale momento va determinato (C.M. n.90/E/01) in base all'art. 109 del T.U.I.R.. Pertanto sono rilevanti:
1. *beni mobili: data di consegna o spedizione ovvero quella in cui si verifica la traslazione del diritto di proprietà o di altro diritto reale.*
 2. *per le prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione degli investimenti agevolabili: data in cui sono ultimate.*
 3. *in caso di investimenti realizzati tramite appalto: data di ultimazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, la data di accettazione degli stessi;*
 4. *Investimenti realizzati in economia: le spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta.*
 5. *Acquisto in leasing: verbale di consegna del bene.*



Quando è possibile fruire dell'agevolazione

- ✓ In sede di conversione è stato previsto che *"....l'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.."*.
- ✓ Da ciò emergono due aspetti di evidente importanza:
 - gli investimenti vanno suddivisi per ciascun periodo d'imposta e l'agevolazione viene determinata con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato eseguito l'investimento
 - Non si possono avere benefici in sede di versamento dell'acconto ma solo in sede di versamento del saldo

Quando è possibile fruire dell'agevolazione

*Investimento
realizzato
tra il 1°luglio
ed
il 31 dicembre
2009;*

UNICO 2010

*Investimento
realizzato
tra il 1°gennaio
ed
il 30 giugno
2010;*

UNICO 2011



Gli effetti della deduzione in caso di perdite fiscali

- ✓ La deduzione spetta anche in caso di perdita fiscale. La maggiore perdita fiscale così determinata sarà fruibile in base alle regole ordinarie di cui agli articoli 8 e 84 del T.U.I.R..
- ✓ Le imprese individuali o le società di persone in regime di contabilità ordinaria imputeranno le perdite fiscali al titolare o al socio e le potranno portare a nuovo fino a 5 anni per compensare eventuali redditi d'impresa (le perdite fiscali delle imprese e società in contabilità semplificata non sono invece riportabili).
- ✓ Le società di capitali potranno portare a nuovo la perdita per compensare eventuali utili per 5 periodi d'imposta.

Il trattamento fiscale delle riserve di utili detassati

- ✓ L'utile o il maggior utile scaturente dalla fruizione dell'agevolazione in oggetto può portare alla formazione di riserve di utili detassati.
- ✓ Tali riserve non sono da considerarsi in sospensione d'imposta, in quanto la normativa di riferimento non lo prevede.



LA DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI TREMONTI TER

Revoca, casi particolari esemplificazioni numeriche

Dott. Antonio Robazza



La revoca del beneficio: previsioni antielusive

- ✓ L'agevolazione c.d. "*Tremonti ter*" prevede (con fini antielusivi) due fattispecie di revoca del beneficio.
- ✓ La prima di queste stabilisce la revoca dell'incentivo qualora i beni oggetto di agevolazione siano ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa "prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto". Sul punto si può condividere, in attesa di un chiarimento ministeriale, l'orientamento che interpreta tale locuzione nel senso che il periodo di "vigilanza" debba intendersi come esteso fino all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo, *(ad esempio una società solare che acquisti il bene durante il 2009 perderà il beneficio in caso di cessione dello stesso prima del 31.12.2010)*.
- ✓ La seconda fattispecie di revoca collega la perdita dell'agevolazione alla cessione del bene a soggetto con stabile organizzazione fuori dallo spazio economico europeo (che comprende i Paesi dell'UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Tale previsione non sembra avere limiti temporali (anche una cessione a soggetto extra-UE che avvenga 25 anni dopo l'acquisto del bene sembrerebbe dover comportare il disconoscimento del beneficio).



Gli effetti della revoca: la sopravvenienza attiva

- ✓ La cessione del bene agevolato nel “periodo di vigilanza” (o a soggetto extra-UE) comporta l’emersione di una sopravvenienza attiva pari al minore tra il corrispettivo di cessione e la variazione in diminuzione fruita per tale bene.
- ✓ Per la determinazione della sopravvenienza attiva da sottoporre a tassazione non rilevano eventuali reinvestimenti in beni agevolabili (il “rimpiazzo” del bene agevolato con altro bene nuovo equivalente porta comunque all’emersione della sopravvenienza succitata).



La revoca del beneficio – casi particolari

- ✓ “Il periodo di vigilanza” stabilito dalla norma è pari a due periodi d'imposta; ne consegue che nel caso in cui, anche a seguito di operazioni straordinarie, si abbiano periodi d'imposta più brevi dell'anno solare, anche la prescrizione della norma antielusiva risulterà più breve.
- ✓ La cessione del contratto di leasing concernente il bene agevolato e' assimilabile alla cessione del bene stesso, con la conseguenza che il beneficio si intenderà revocato in caso di cessione del contratto di leasing nel “periodo di vigilanza” o a soggetto con stabile organizzazione in un Paese extra-UE.
- ✓ Non si considera invece ceduto (ai fini dell'applicabilità delle fattispecie antielusive suddette) il bene trasferito per effetto di operazioni straordinarie, quali cessioni d'azienda, fusioni, scissioni, ecc.



Attività industriali a rischio

- ✓ Il comma 2, art. 5, D.L. n. 78/2009 prevede che i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, così come definite dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire dell'agevolazione soltanto se documentano l'adempimento degli obblighi di cui al suddetto decreto.
- ✓ Tali soggetti sono, principalmente, coloro che gestiscono o detengono uno stabilimento o un impianto in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose (infiammabili, esplosive, chimiche, cancerogene, ecc.).



La determinazione della deduzione fruibile - esempio

macchinario ALFA

	PREZZO D'ACQUISTO	→	50.000,00
+	Spese di trasporto	→	5.000,00
+	Spese di montaggio e posa	→	2.000,00
+	Messa a punto	→	1.000,00
+	IVA indetraibile	→	10.000,00
=	COSTO AGEVOLABILE		68.000,00
	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE		34.000,00




I vantaggi della detassazione - Esempio

AGEVOLAZIONE "TREMONTI TER"

	Caso 1	Caso 2	Caso 3
reddito fiscale <i>ante</i> detassazione	40.000,00	20.000,00	-
detassazione (var -)	34.000,00	34.000,00	34.000,00
reddito <i>post</i> detassazione	6.000,00	- 14.000,00	- 34.000,00
Ires dovuta (27,50%)	1.650,00	-	-



I vantaggi della detassazione - Esempio

CASO 1		risparmio fiscale effettivo: minore Ires pari al 27,5% della metà del valore dell'investimento effettuato.
CASO 2		risparmio fiscale effettivo derivante dall'azzeramento dell'imposta sul reddito ante detassazione + risparmio futuro legato al rinvio della perdita nei successivi esercizi.
CASO 3		il risparmio consisterà nel solo rinvio della perdita fiscale



L'acquisizione in leasing, in permuta o tramite conferimento

- ✓ E' agevolabile l'acquisizione dei beni in leasing. In tal caso, secondo quanto chiarito nella C.M. n.90/E/01, **l'agevolazione non spetta alla società di leasing ma al locatario**, e l'acquisizione dei beni si intende realizzata da quest'ultimo. Il costo agevolabile è pari al costo sostenuto dalla società di leasing, non rilevando l'eventuale prezzo di riscatto.
- ✓ E' agevolabile anche l'acquisto con successiva cessione in lease back purché vi sia al termine del contratto l'esercizio del diritto di riscatto;
- ✓ In caso di acquisizione tramite permuta, dovendosi nella "Tremonti bis" tener conto dei disinvestimenti, il nuovo investimento effettuato in permuta non era rilevante (se non per l'eventuale conguaglio). Nella presente detassazione invece l'integrale valore del nuovo bene dovrebbe andare a costituire investimento agevolabile.
- ✓ Per l'acquisizione del cespite agevolabile mediante conferimento il costo da assumere a base per la determinazione della deduzione è il valore contabile (ovvero il valore normale).

IL PREMIO PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'

Dott. Antonio Robazza

L'incentivo per gli aumenti di capitale effettuati da persone fisiche

- ✓ In sede di conversione e' stato aggiunto in seno all'articolo 5 del D.L. n. 78/2009 il comma 3 *ter*, il quale istituisce una diversa disciplina agevolativa, concernente gli aumenti di capitale di società di capitali e di persone fino a 500.000 euro, se effettuati da persone fisiche tramite conferimenti ex artt. 2342 e 2464 c.c..
- ✓ Tale incentivo fiscale comporta l'esclusione da imposizione, per cinque periodi d'imposta, del rendimento presunto pari al 3% annuo dell'ammontare dell'aumento di capitale (l'agevolazione sarà perciò complessivamente pari al 15% dell'aumento).
- ✓ La Tremonti-ter ed il «bonus ricapitalizzazioni» possono essere cumulati; ciò può portare, in caso di aumento di capitale destinato poi all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, ad una detassazione complessiva fino al 65% del valore investito.

L'incentivo per gli aumenti di capitale - esempio

- ✓ La società Alfa (sia di persone che di capitali), con tutti i soci persone fisiche, attua un aumento di capitale per euro 400.000 nel mese di ottobre 2009 e utilizza i fondi così ricevuti per acquistare nuovi macchinari e/o apparecchiature appartenenti alla divisione 28 della Tabella ATECO entro il 30 giugno 2010. La società potrà fruire dei seguenti benefici fiscali:
 - a) esclusione da imposizione fiscale (Ires/Irpef e Irap), mediante riduzione del reddito d'impresa, di un importo pari ad euro 400.000 x 3% = euro 12.000 per gli esercizi 2009 – 2010 – 2011 – 2012 - 2013, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3-ter, del D.L. n. 78/2009 (beneficio fiscale tot 5 anni → euro 60.000);
 - b) esclusione dal reddito d'impresa, per l'esercizio 2009 (quindi solo per Ires o Irpef, non per l'Irap), di un importo pari ad euro 200.000 (400.000 x 50%), per quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.L. n. 78/2009 ("Tremonti-ter").

LA REVISIONE DELLE ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO

Dott. Antonio Robazza

Revisione dei coefficienti di ammortamento

- ✓ L'art. 6 del D.L. 78/2009 impone di rivedere entro il 31 dicembre 2009 dell'anno i coefficienti di ammortamento dei beni strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni.
- ✓ L'obiettivo annunciato del *restyling* è quello di tener conto del maggior peso nei processi produttivi dei beni ad alta tecnologia e risparmio energetico.
- ✓ L'accelerazione dell'ammortamento di questi beni sarà compensato da nuovi coefficienti per i beni "industrialmente meno strategici".
- ✓ La Relazione tecnica al D.L. 78/2009 assicura che le correzioni ai coefficienti non cambieranno le previsioni di gettito dell'Erario.